

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ALESSANDRINI, CATELLANI, COLLEONI, ZANNIER e NOE'

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 APRILE 1970

Norme per la sicurezza dell'impiego del gas combustibile

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge in oggetto ha lo scopo di disciplinare in modo globale e definitivo la normativa che riguarda la sicurezza dell'impiego del gas negli impianti per uso domestico, alimentati con gas di qualsiasi tipo. Esso ricalca la analoga legge 1° marzo 1968, n. 186, per la sicurezza dell'impiego dell'energia elettrica negli usi domestici e, come quest'ultima fa riferimento alle norme CEI (Comitato elettrotecnico italiano), così il disegno di legge in oggetto fa riferimento alle norme UNI-CIG (Comitato italiano gas - ente federato all'UNI).

Il problema della sicurezza nell'impiego del gas per uso domestico, impiego che specialmente con l'estensione della rete dei metanodotti tende ad un progressivo aumento contribuendo così a migliorare il livello di vita familiare, è stato ed è oggetto di preoccupazione degli organi amministrativi responsabili che, con norme emanate nel tempo, hanno affrontato alcuni aspetti più gravi del problema con risultati positivi, ma non totali.

Anche disegni di legge presentati al Parlamento o non rispondono tecnicamente agli scopi che vorrebbero raggiungere o sono frammentari nel senso che non affron-

tano il problema nel suo complesso; ciò che è invece indispensabile per raggiungere quel grado di sicurezza offerto da una responsabile e tecnicamente adeguata disciplina atta a salvaguardare l'incolumità degli utenti.

È per questo che il presente disegno di legge non riguarda solo i materiali e gli apparecchi per l'uso domestico del gas, ma riguarda anche gli impianti e l'installazione degli apparecchi stessi, nonché la odorizzazione del gas, argomenti tutti la cui normalizzazione è della massima importanza ai fini della sicurezza.

Il Comitato italiano gas ha elaborato, sottoposto ad inchiesta pubblica e pubblicato in tabelle UNI-CIG, diverse norme che vengono riportate in allegato alla presente relazione. Quelle riguardanti la « installazione di apparecchi a gas per uso domestico » sono già in corso di stampa e, pertanto, il disegno di legge in oggetto pone, fin d'ora, le basi per la regolamentazione dell'installazione e del collaudo degli impianti di cui da tempo viene sentita la necessità da parte di tutti gli operatori nel settore degli apparecchi a gas per uso domestico.

Da quanto sopra esposto emerge che il presente disegno di legge supera il contenuto del disegno di legge approvato dal Con-

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

siglio dei ministri il 26 settembre 1969 e presentato al Senato il 31 ottobre 1969, che considera solo i dispositivi di sicurezza da applicare agli apparecchi di utilizzazione del gas, la normalizzazione dei tubi flessibili di raccordo degli apparecchi agli impianti fissi e l'obbligo della odorizzazione adeguata del gas.

Infine riteniamo opportuno porre in evidenza che le norme UNI-CIG, alla cui redazione partecipano tutte le categorie interessate, in collegamento con le competenti Am-

ministrazioni dello Stato e con gli organismi nazionali e internazionali operanti negli specifici settori di attività, sono mantenute continuamente aggiornate con gli sviluppi della tecnica e della normativa internazionale ed in particolare con quella della CEE (Commissione economica per l'Europa) e vengono quindi ad assumere una decisiva importanza per lo sviluppo degli scambi nell'ambito del MEC, che sono condizionati in modo preminente dalla uniformità delle prescrizioni relative alla sicurezza.

NORME CIG PUBBLICATE IN TABELLE « UNI-CIG »

4973 - 4974 (Aprile 1962)

Apparecchi di cottura a gas per uso domestico (sperimentale):
termini e definizioni;
caratteristiche e prove.

5039 - 5040 (Agosto 1962)

Apparecchi di produzione di acqua calda a gas per uso domestico (sperimentale):
termini e definizioni;
caratteristiche e prove.

5369 - 5370 (Febbraio 1964)

Caldaiie a gas per riscaldamento centralizzato per uso domestico (sperimentale):
termini e definizioni;
caratteristiche e prove.

5616 - 5617 (Luglio 1965)

Stufe a gas per uso domestico (sperimentale):
termini e definizioni;
caratteristiche e prove.

5791 - 5792 (Luglio 1966)

Apparecchi a gas per uso domestico: dispositivi di sicurezza (sperimentale):
termini e definizioni;
caratteristiche e prove.

5829 - 5830 (Settembre 1966)

Apparecchi a gas per uso domestico (sperimentale):
tubi flessibili per allacciamento;
raccordi portagomma e fascette.

6589 - 6590 (Dicembre 1969)

Installazione degli apparecchi per uso domestico alimentati con gas di rete di distribuzione (definitiva):
termini e definizioni;
progettazione, installazione e manutenzione degli impianti.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Tutti i materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica, per la salvaguardia della sicurezza.

Art. 2.

I gas combustibili ad uso domestico, distribuiti mediante condotte o liquefatti e compressi in bombole, che non abbiano di per sè odore caratteristico e sufficiente perchè possa esserne rilevata la presenza prima che si creino condizioni di pericolo, devono essere odorizzati, a cura delle imprese od aziende produttrici o distributrici, con sostanze idonee aggiunte in quantitativi adeguati in modo che sia possibile avvertire la presenza di gas in quantità pericolosa per esplosività e tossicità.

Art. 3.

I materiali, gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l'odorizzazione del gas, di cui ai precedenti articoli, realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza, pubblicate dall'Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI-CIG, si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza.